

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Seduta n. 293

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

Presidenza del presidente TOMASSINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3603) *Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri

(2970) *Deputati MIGLIORI ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*, approvato dalla Camera dei deputati

(3431) *Luigi CARUSO. - Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia*

di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV

- e petizione n. 5 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3603. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2970 e 3431 e della petizione n. 5)

PRESIDENTE	Pag. 3
ULIVI (AN)	3
BOLDI, relatrice	3
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3603) *Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri

(2970) *Deputati MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*, approvato dalla Camera dei deputati

(3431) *Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV*

– e petizione n. 5 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3603. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2970 e 3431 e della petizione n. 5)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3603, 2970 e 3431 e della petizione n. 5 ad essi attinente, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Comunico che sono pervenuti alla Commissione tutti i prescritti pareri relativi al disegno di legge n. 3603, già assunto come testo base.

Avverto inoltre che, come già preannunciato nella seduta del 4 ottobre scorso, è stato presentato dal senatore Meduri l'ordine del giorno 0/3603/1/12^a, che viene dato per illustrato.

ULIVI (AN). Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame, con questo ritenendo di interpretare il sentimento dell'intera Commissione.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accolgo l'ordine del giorno 0/3603/1/12^a.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2970 e 3431.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3603

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè, Violante, Peretti, Sciacca, Campa, Maninetti, Raffaldini, Mereu, Battaglia, Mazzoni, Pistone, Giacco, Bolognesi, D'Alia, Gianni Giuseppe, Lucchese, Migliori, Zanotti, Labate, Galeazzi e Petrella; Castellani, Buontempo, Conti Giulio, Mancuso Gianni, Migliori e Porcu

«Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»

ORDINE DEL GIORNO**0/3603/1/12^a**

MEDURI

La 12^a Commissione permanente del Senato, al termine della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3603, 2970, 3431 e della petizione n. 5 ad essi attinente, ritenuto che:

l'articolo 3 della legge n. 25 febbraio 1992, n. 210, aveva previsto un termine triennale dalla data della sua entrata in vigore per la presentazione delle domande di indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria;

il legislatore non aveva contestualmente previsto, né attuato alcuna forma di pubblicità per consentire ai cittadini danneggiati da vaccinazione, molti dei quali cerebrolesi, l'effettiva conoscibilità della legge e quindi l'accesso alla procedura di indennizzo;

la Camera dei deputati aveva approvato la proposta di legge A.C. 1145, poi trasmessa al Senato ed assegnata alla Commissione Igiene e Sanità (A.S. 2970);

considerata inoltre la necessità di consentire a tutti i cittadini che a causa dell'ottemperanza all'obbligo di vaccinazione abbiano riportato lesioni all'integrità psico-fisica, l'accesso all'indennizzo,

impegna il Governo:

ad individuare nel prossimo disegno di legge finanziaria le risorse economiche necessarie per la concessione dei benefici della legge n. 210

del 1992 anche ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazione, che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo all'entrata in vigore della suddetta legge.

ARTICOLI

Art. 1.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziari, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.

3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.